MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, disponendo che vi affluiscano le risorse del Fondo per l'occupazione *ex* art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavoratori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO l'articolo 78, comma 2, lett. a) e b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare annualmente

convenzioni con le Regioni, nei limiti delle somme preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, al fine di assicurare le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) per i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dai relativi bacini regionali;

VISTE le convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'annualità 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, nel cui territorio sono ancora utilizzati lavoratori socialmente utili alla data del 1° gennaio 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 223, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU);

VISTO l'articolo 1, comma 446, lett. h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, il quale dispone, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2019 delle convenzioni tra il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e le Regioni dove sono impiegati lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sottoscritte per la copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF), nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori;

VISTO l'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 26-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2022 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO il decreto della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali n. 58 del 28 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2022, al numero 1001, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 26-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, per consentire la proroga, per l'annualità 2022, delle suddette convenzioni sottoscritte nel 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, nel quale è quantificata una spesa complessiva a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di € 7.648.190,00;

VISTO il decreto della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali n. 90 del 5 aprile 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 aprile 2022, al numero 1098, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 26-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, per consentire la proroga, per l'annualità 2022, della suddetta convenzione sottoscritta nel 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria, nel quale è quantificata una spesa a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad € 68.017,50;

VISTA la nota prot. n. 18302 del 10 novembre 2022 e la successiva nota integrativa e rettificativa prot. n. 19080 del 23 novembre 2022, già trasmesse entrambe all'Ufficio Centrale di Bilancio con messaggio di posta elettronica certificata prot. n. 40/12237 del 24 novembre 2022, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso degli oneri rilevati nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2022 per il finanziamento dell'intervento *ex* art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari ad € 4.537.600,00;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento dell'importo di € 4.537.600,00, in favore dell'INPS, a copertura degli assegni per attività socialmente utili (ASU) e degli assegni al nucleo familiare (ANF), ai sensi dell'articolo 78, commi 2, lett. a) e b), e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno e il contestuale trasferimento in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dell'importo di € 4.537.600,00 (quattromilionicinquecentotrentasettemilaseicento/00), a copertura degli assegni per attività socialmente utili (ASU) e degli assegni al nucleo familiare (ANF), ai sensi dell'articoli 78, commi 2, lett. a) e b), e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà sul capitolo 2230 – P.G. 5 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito – sui fondi del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet *www.lavoro.gov.it*

Dott.ssa Agnese De Luca

Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

FG/ES

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.